

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 5

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 22, 127-ter e 154: istituzione della Commissione permanente politiche comunitarie; disposizioni sui rapporti delle Commissioni permanenti con i parlamentari europei e i componenti della Commissione europea)*

PRESENTATA DALLA

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, COMINO, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

*Presentata alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1996*

(Relatori: FRATTINI e GUERRA)

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modificazione del regolamento della Camera dei deputati avvia la riconsiderazione delle disposizioni concernenti i rapporti della Camera dei deputati con le istituzioni comunitarie, la cui rilevanza nel nostro ordinamento è sempre maggiore. Con tale proposta si intende trasformare la Commissione speciale già esistente in una Commissione permanente avente specifica competenza in materia e al tempo stesso promuovere e regolare i rapporti delle Commissioni permanenti, nelle materie di

rispettiva competenza, con i parlamentari europei e i componenti della Commissione europea.

In particolare, con la modificazione dell'articolo 22, alle tredici Commissioni permanenti già esistenti se ne aggiunge una quattordicesima, denominata « Politiche comunitarie ». Atteso il ruolo che la Commissione speciale per le politiche comunitarie ha svolto sin dal 1990 nell'ordinamento parlamentare, sembra infatti opportuno che questa Commissione sia trasformata da speciale in permanente. Questa

necessità è avvalorata dall'importanza e dalla crescente complessità della materia comunitaria, che rende pressante l'esigenza di unitarietà di indirizzo a livello parlamentare, con particolare riguardo alla « fase ascendente » della normazione comunitaria.

Una norma transitoria, aggiunta all'articolo 154 del regolamento, definisce un rapporto di continuità fra la Commissione speciale per le politiche comunitarie e la nuova Commissione stabilendo altresì che, per la presente legislatura, alla Commissione permanente politiche comunitarie continuerà a non applicarsi il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19: ciò significa che i deputati potranno continuare ad appartenere sia a una delle

attuali Commissioni permanenti sia alla nuova Commissione. Si prevede che quest'ultima mantenga le competenze della attuale Commissione speciale, in attesa che, anche in relazione alla evoluzione in corso dell'integrazione europea, siano definiti gli opportuni sviluppi della sua disciplina regolamentare.

La previsione normativa introdotta con il nuovo articolo 127-ter è dettata dall'esigenza sempre più avvertita di un collegamento del nostro Parlamento, tramite le Commissioni permanenti, con i parlamentari del Parlamento europeo e con i commissari europei per una reciproca migliore informazione sulle questioni di comune interesse attinenti alle competenze dell'Unione europea.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 22, comma 1.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura.

## MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 22, comma 1.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura;

**XIV - Politiche comunitarie.**

*Agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, le parole « Commissione speciale » e « Commissione speciale per le politiche comunitarie » sono sostituite con le seguenti: « Commissione politiche comunitarie ».*

*Il comma 1 dell'articolo 126 è abrogato.*

## TESTO DEL REGOLAMENTO

—

## MODIFICA PROPOSTA

—

*Dopo l'articolo 127-bis, è aggiunto il seguente:*

## ART. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle Istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 154.

1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 24 e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 154.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche comunitarie. Per la medesima legislatura, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.